

## COMANDO LEGIONE CARABINIERI MOLISE

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria

- C.F. 92042660701 -

OBBLIGAZIONE COMMERCIALE – n. \_\_\_/2013 per il servizio di  
riparazione parti meccaniche dei veicoli in uso ai Reparti dipendenti  
dal Comando Legione Carabinieri Molise.-----

L'anno 2013, il giorno \_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso l'ufficio del  
Capo Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri  
Molise, sito in Contrada Colle delle Api nr. 80 di Campobasso, -----

### PREMESSO CHE

- occorre procedere all'affidamento del servizio di riparazione parti  
meccaniche dei veicoli in uso ai Reparti dipendenti dal Comando  
Legione Carabinieri Molise, come da richiesta dello SM – Ufficio  
Logistico – Sezione Motorizzazione di questo Comando Legione  
con foglio n. 16/12-1-2007-mot in data 21 gennaio 2013; -----
- la suddetta prestazione è da effettuarsi in economia, ai sensi e  
per gli effetti dell'art. 2, comma 1, **lett. t)**, del Decreto 16 marzo  
2006 del Ministero della Difesa, relativo alle modalità e procedure  
per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di  
organismi dell'Amministrazione della Difesa; -----
- è stato autorizzato il ricorso alla procedura ad economia per la  
stipulazione della presente obbligazione commerciale dal  
Comandante della Legione Carabinieri Molise di Campobasso con  
Atto Autorizzativo n. \_\_\_ in data \_\_ \_\_\_\_\_ 2013; -----
- con lettera d'invito nr. \_\_\_/\_\_\_ del \_\_ \_\_\_\_\_ 2013, che integra tale

negozio, è stata esperita ricerca di mercato fra idonee società del settore merceologico e che è rimasta aggiudicataria la società " \_\_\_\_\_", come si desume dal verbale di ricognizione delle offerte nr. \_\_\_/2013 datato \_\_\_\_\_ 2013;-----

- che la spesa massima presunta di € 27.000,00 (ventisettemila euro) **I.V.A. inclusa** graverà sul competente capitolo di bilancio 4867-6/5 dell'esercizio finanziario 2013;-----

### SI CONVIENE E SI STIPULA

tra il Comando Legione Carabinieri Molise di Campobasso (di seguito denominato Comando), rappresentato dal Capo del Servizio Amministrativo Cap. amm. Gianluca FERENTE e la Società " \_\_\_\_\_" (di seguito denominata società), con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, Partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, come da certificato della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ rilasciato in data \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_ ed acquisito agli atti d'ufficio-----

### QUANTO APPRESSO

#### **ART.1    Vincoli.**-----

Le premesse anzidette fanno parte integrante della presente scrittura privata.-----

#### **ART.2    Individuazione della Società e Prezzi.**-----

La società si impegna, nella più ampia e valida forma legale, ad espletare il servizio di riparazione parti meccaniche per i veicoli in

uso ai Reparti dipendenti dal Comando Legione Carabinieri Molise, alle condizioni – in quanto applicabili e non in contrasto con la presente scrittura privata - di cui al capitolato tecnico-amministrativo allegato che costituisce parte integrante del presente atto, ed al prezzo di seguito riportato:-----

- importo orario per manodopera Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) I.V.A. esclusa (che ai sensi dell'art. 3.1 del capitolato tecnico allegato, comprende gli oneri relativi a: manodopera diretta ed indiretta, ritiro/riconsegna del mezzo, contributi sociali e di legge, materiali vari di consumo non inseriti nei listini ricambi delle case costruttrici dei veicoli, i ricambi di costo inferiori a € 2,00 (due euro), il carburante impiegato nelle prove su strade e per i collaudi).-----

**ART.3**    **Modalità e Termine per l'esecuzione del servizio.**-----

Le modalità di espletamento del servizio sono quelle riportate nel capitolato tecnico-amministrativo allegato, per quanto non in contrasto con la presente scrittura privata.-----

**ART.4**    **Durata del contratto.**-----

Il presente accordo ha validità a decorrere dalla data di stipula ed avrà scadenza al 31 dicembre 2013 o ad una data anteriore coincidente, quest'ultima, con l'esaurirsi dell'importo complessivo presunto prestabilito al successivo art. 6.-----

Alla scadenza, il presente accordo non si intende tacitamente rinnovabile.-----

**ART.5**    **Condizioni generali.**-----

La presente fornitura è regolata dalle norme contenute nel D.M.

16.03.2006 e nel Capitolato Generali d'Oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa, approvato con D.M. 14 aprile 2000, nr. 200, in quanto applicabile e non in contrasto con il presente accordo, che la società dichiara di ben conoscere e di accettare in ogni loro parte.-----

Tali provvedimenti, per quanto non allegati al presente atto, ne formano parte integrante ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 99 del R.D. 23.05.1924, nr. 827, "Regolamento di Contabilità Generale dello Stato".-----

**ART.6    Valore dell'atto.**-----

Alla presente obbligazione commerciale è attribuito il valore complessivo presunto di € 27.000,00 (ventisettemila euro) **I.V.A. inclusa.**-----

Il predetto importo è composto da € 22.314,05 (ventiduemilatrecentoquattordici euro virgola cinque centesimi) per costo fornitura con l'aggiunta dell'I.V.A. al 21%, pari ad € 4.685,95 (quattromilaseicentottantacinque euro virgola novantacinque centesimi).-----

I prezzi di cui alla presente scrittura privata non sono soggetti a revisione.-----

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1469 del Codice Civile, il presente atto negoziale è aleatorio per volontà delle parti le quali rinunciano esplicitamente all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del Codice stesso.-----

Trattandosi di contratto a quantità indeterminata, l'importo

complessivo di cui sopra è indicato a puro titolo orientativo e, pertanto, nessun compenso o indennità spetta alla società nel caso che alla scadenza del contratto l'importo risulti comunque inferiore. Di comune accordo, comunque, le parti convengono che, in aggiunta all'aumento di prestazione previsto dall'art. 10 del Capitolato Generali d'Oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa, approvato con D.M. 14 aprile 2000, nr. 200, il Comando potrà esercitare la facoltà di chiedere un ulteriore aumento di prestazione nei limiti dei tre quinti dell'importo contrattuale, cui la società sin d'ora si obbliga ad assoggettarsi. -----

**ART.7 Inadempienze e Penalità.**-----

Agli effetti di quanto disposto dall'art. 33 delle condizioni generali d'onere approvate con D.M. nr. 200 del 14 aprile 2000 e fermo restando quanto disposto dagli artt. 355 e 356 del Codice Penale, si stabilisce che in caso di inadempimento ai patti e agli obblighi contrattuali l'Amministrazione assegna al contraente inadempiente un termine non inferiore a 20 (venti) giorni per presentare le proprie giustificazioni. Decorso inutilmente il predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non vengano ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione, valutata la gravità dell'inadempimento, ha facoltà di: -----

- a. dichiarare risolto il contratto e incamerare la cauzione, in misura proporzionale alla parte del contratto non eseguita; -----
- b. provvedere all'esecuzione in danno del contratto o della parte del contratto non eseguita, con le modalità indicate all'articolo 38

delle citate condizioni generali d'oneri;-----

c. lasciar continuare l'esecuzione del contratto, applicando le  
penalità di seguito riportate.-----

Ai fini dell'applicazione delle eventuali predette penalità si stabilisce  
che, in caso di ritardo nella esecuzione delle prestazioni di cui  
trattasi, sarà applicata alla società, relativamente alla provvista o alla  
parte di essa presentata in ritardo, una multa progressiva pari al 2%  
(dueper cento) per ogni giorno di ritardo e sino ad un massimo del  
10% (dieciper cento) dell'importo netto della prestazione non  
correttamente eseguita. -----

**ART.8**    **Modalità di fatturazione.**-----

La fornitura di cui alla presente obbligazione viene effettuata  
nell'esercizio di impresa - art.4 D.P.R. 26.10.1972 n.633 - e pertanto,  
ai sensi dell'art.1, essa è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto. ---

Le fatture fiscali, complete del C.I.G. \_\_\_\_\_ (Codice  
Identificativo di Gara), dovranno essere intestate al COMANDO  
LEGIONE CARABINIERI MOLISE – Servizio Amministrativo –  
Codice Fiscale 92042660701 – Via Colle delle Api 80 – 86100  
CAMPOBASSO e dovranno riportare l'espresso riferimento al  
presente atto ed al relativo ordine di spesa. -----

**ART.9**    **Pagamenti.**-----

I pagamenti delle forniture saranno effettuati dal Comando con i  
fondi delle anticipazioni sul capitolo 4867-6/5, mediante bonifico  
bancario o postale e previa apposizione, sulle fatture fiscali, della  
dichiarazione di "regolare esecuzione" del servizio. -----

Ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e sue successive modifiche ed integrazioni e conformemente a quanto previsto dall'art. 4 comma 4 dello stesso provvedimento, le parti convengono che il termine di pagamento oltre il quale decorreranno gli interessi moratori a carico dell'A.D. è di giorni 60 (sessanta) dalla data di accettazione della prestazione ovvero, se successiva, dalla data di ricezione delle fatture.-----

**ART.10 Cauzione.**-----

A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente obbligazione la società produce polizza fidejussoria assicurativa nr. \_\_\_\_\_ stipulata in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ con la società \_\_\_\_\_, per l'importo complessivo di € 2.231,41 (duemiladuecentotrentuno euro virgola quarantuno centesimi), in ragione del 10% dell'importo totale della prestazione al netto dell'I.V.A..-----

La suddetta cauzione verrà custodita dall'Amministrazione e sarà svincolata al termine degli obblighi derivanti dal presente atto, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa. -----

**ART.11 Polizza assicurativa.**-----

La società garantisce che ha provveduto a stipulare una polizza assicurativa - a garanzia dei veicoli del Comando giacenti presso la società stessa - con un massimale di Euro \_\_\_\_\_,00 (\_\_\_\_\_ euro) a copertura dei seguenti rischi: -----

a. incendio, furto e grandine;-----

b. vandalismo, terremoto, sommosse popolari, terrorismo e

sabotaggio (combinazione Estender Cover).-----

A tal riguardo fornisce copia della polizza n. \_\_\_\_\_ stipulata  
in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ con la società “ \_\_\_\_\_ ” – Agenzia di  
\_\_\_\_\_ ed avente scadenza il \_\_/\_\_/\_\_\_\_.-----

**ART.12 Spese contrattuali.**-----

Le spese di bollo, copia e stampa sono a carico della società,  
compresa l'imposta di registro eventualmente dovuta in caso d'uso.--

**ART.13 Tutela dei lavoratori.**-----

La società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di  
contratto relativi alla prestazione di lavoro ed alla tutela dei  
lavoratori.-----

La società si obbliga inoltre a praticare verso i dipendenti lavoratori  
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai  
contratti collettivi di lavoro di categoria.-----

Resta convenuto che se, durante l'esecuzione della fornitura e  
comunque prima dell'emissione del mandato di pagamento, la  
società venisse denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro  
per inadempienza dei predetti obblighi, l'Amministrazione  
sospenderà i pagamenti, fino alla concorrenza del 20%  
(ventipercento) del loro importo complessivo. L'aliquota delle  
somme, come sopra trattenute, sarà corrisposta alla società soltanto  
dietro autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro che ha fatto la  
denuncia né la società stessa potrà avanzare eccezioni o pretese di  
sorta, a qualsiasi titolo, per ritardato pagamento.-----

**ART.14 Riservatezza.**-----

E' fatto divieto alla società, che dichiara di conoscere le conseguenze penali, di effettuare, esporre o diffondere, riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere o divulgare notizie e dati di cui essa sia comunque venuta a conoscenza per effetto del rapporto intercorso con l'Amministrazione della Difesa. -----

**ART.15   Trattamento dei dati, consenso al trattamento.- -----**

La società autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento dei dati personali necessari per la sottoscrizione del presente accordo e l'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura. L'Amministrazione esegue il trattamento dei dati in ottemperanza ad obblighi di legge. Lo stesso sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.-----

**ART.16   Inosservanza degli obblighi contrattuali.- -----**

L'Amministrazione si riserva, nel caso di inosservanze anche parziali degli obblighi assunti dalla società, di risolvere l'impegno in qualsiasi momento – a mezzo di semplice denuncia – salvo ogni diritto derivante dalla inadempienza della società stessa.-----

Resta fermo quanto disposto nell'art. 11 del capitolato tecnico-amministrativo allegato.-----

**ART.17   Domicilio Legale.- -----**

Per l'esecuzione del presente atto e per ogni altro effetto di legge, la società elegge domicilio in \_\_\_\_\_ , Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ , ove potranno esserle notificati tutti gli atti di qualunque natura che dovessero derivare dal presente rapporto. -----

La società è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni variazione del domicilio legale indicato nel presente atto. In mancanza della predetta comunicazione saranno a carico della società stessa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione della presente commessa.-----

**ART.18 Adempimenti di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e clausola risolutiva espressa.**-----

La società appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.-----

A tal fine la società indica il seguente conto corrente dedicato al servizio in esame: IBAN \_\_\_\_\_, sul quale è delegato ad operare il/la Sig./ra \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ .-----

Le parti prendono atto che il presente contratto verrà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della suddetta legge, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite in violazione degli obblighi in materia di tracciabilità.-----

**ART.19 Approvvigionamento del servizio per il tramite di CONSIP e clausola risolutiva espressa.**-----

L'Amministrazione Militare assume gli obblighi di cui all'articolo 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella legge 14 agosto 2012, n. 135.-----

La presente obbligazione commerciale viene stipulata tra le parti in

quanto il servizio di cui all'oggetto non è approvvigionabile per il  
tramite di CONSIP S.p.A. -----

Le parti prendono atto che il presente contratto verrà risolto di diritto  
qualora, anche in corso di esecuzione, il servizio in questione risulti  
disponibile mediante apposita convenzione CONSIP. -----

Fatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra. -----

LA DITTA

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Si approvano espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le  
clausole di cui agli artt. **2-3-4-5-6-7-9-12-13-14-16-17-18-19**  
dell'obbligazione.-----

LA DITTA

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_